



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici

Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco

Mantova, 04/09/2026

trasmessa a mezzo PEC

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Flora

Alle Associazioni di categoria

Alle Ditte pubblicitarie

Ai Comuni della provincia

Oggetto: comunicazione informativa in riferimento all'applicazione dell'art.5, comma 2, Decreto Legge 19 febbraio 2026, n.19.

Spettabili tutti,

in riferimento all'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n.19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", a seguito di un approfondimento giuridico da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione scrivente, si rappresenta quanto segue.

La ratio dell'intervento legislativo oggetto del presente approfondimento è desumibile sin dal titolo, dal quale emerge la chiara volontà del legislatore di ottimizzare l'iter amministrativo vigente, mediante l'introduzione di un istituto di semplificazione amministrativa – la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – per l'installazione di mezzi pubblicitari, in luogo del previgente regime autorizzatorio. Sebbene il dato letterale della norma in commento faccia genericamente riferimento, senza ulteriori distinzioni, ai "mezzi pubblicitari", un'analisi ermeneutica dei lavori preparatori del decreto evidenzia come la finalità sottesa all'intervento di semplificazione amministrativa circoscriva l'ambito di applicazione oggettivo alle sole "insegne di esercizio". Come si evince, infatti, dal Dossier elaborato dal Centro Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, "il comma 2 reca misure urgenti e transitorie di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio, prevedendo

Area Lavori Pubblici

Via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova – www.provincia.mantova.it PEC: provinciadimantova@legalmail.it

Telefono: 0376 204.291 – Codice Fiscale: 80 00107 0202 – Partita IVA: 00 31400 020 9

che la collocazione di tali insegne lungo le strade, anche su suolo privato o in vista di esse, sia subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività", senza estendere, di fatto, tale disciplina alla cartellonistica pubblicitaria. Tale interpretazione è corroborata da un ordine del giorno, accolto dal Governo in data 09.04.2026 in fase di conversione del decreto di cui all'oggetto, con il quale preso atto che "la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è istituito concepito per le insegne di esercizio, generalmente collocate in proprietà private o con limitata occupazione di suolo pubblico, e non risulta coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi pubblicitari" impegna il Governo "a valutare l'opportunità di considerare, in sede di riforma integrale del codice della strada in caso di proroga della delega, una riforma ad ampio spettro che, in base alla diversa natura delle insegne/mezzi pubblicitari, ponderi adeguatamente le procedure applicabili in termini di regime autorizzatorio, nel rispetto anche dei regolamenti comunali e dei piani generali degli impianti".

In aggiunta, è opportuno rammentare che l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non inciso dall'intervento legislativo in oggetto, dispone che *"la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, nel rispetto delle presenti norme"*.

La circostanza che per il Codice della Strada debba intervenire una revisione, come anche sottolineato dall'ordine del Giorno del 09.04.2026, determina un inequivocabile elemento di incertezza che ricade peraltro su un interesse primario quale la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale. Tale aspetto potrebbe entrare in conflitto con quanto disposto dalla norma in oggetto, suggerendone pertanto un'interpretazione uniformata ad un principio di estrema cautela.

Inoltre, occorre sottolineare la consolidata giurisprudenza amministrativa che afferma che l'occupazione di suolo pubblico ha natura concessoria e richiede l'esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, chiamata a valutare la sussistenza e la prevalenza dell'interesse pubblico alla concessione, con conseguente necessità di un provvedimento espresso. Ne discende, pertanto, a parere di chi scrive, la non applicabilità degli istituti di semplificazione propri dell'attività liberalizzata, quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il silenzio assenso. Il suolo pubblico, infatti, appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile e la relativa utilizzazione è subordinata a una valutazione discrezionale dell'amministrazione concedente, che deve bilanciare l'interesse del richiedente con quello generale della collettività (cfr. TAR Lazio, n. 4474/2025; Consiglio di Stato, n. 2874/2026). Alla luce di ciò, considerato che l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade presuppone l'occupazione di suolo pubblico – oggi ricondotta nell'alveo del regime autorizzatorio in materia pubblicitaria – ne consegue l'impossibilità di estendere l'ambito di applicazione oggettiva della SCIA alla cartellonistica pubblicitaria.

A tale riguardo, va inoltre segnalato che la Suprema Corte di Cassazione Sezioni Riunite con la Sentenza numero 7546/2025 del 1/05/2026, nell'esplicitare la natura tributaria del CUP, ha sottolineato l'espressa scelta del legislatore di rendere recessivo il parametro dell'occupazione di aree pubbliche rispetto a quello per la diffusione di messaggi pubblicitari nell'applicazione pratica del canone stesso. Infatti, a fronte dei due elementi coesistenti, è stato individuato un unico presupposto, che determina un'unica quantificazione monetaria del canone, basata sul prelievo per la pubblicità, che quindi prevale, in caso di concorso, su quello per l'occupazione delle aree.

Questi e molti altri dubbi interpretativi, come per esempio il tema della durata della SCIA, nonché le numerose difficoltà operative, anche in materia di applicazione e riscossione del Canone Unico richiedono interventi chiarificatori da parte del legislatore.

Alla luce di quanto esposto pertanto, con la presente si comunica che **l'installazione e il rinnovo della cartellonistica pubblicitaria rimarranno subordinati al previo rilascio del titolo autorizzativo da parte degli uffici competenti della Provincia di Mantova, secondo l'iter amministrativo vigente, come previsto dal Regolamento dal Codice della Strada, dal regolamento di esecuzione e dal vigente Regolamento provinciale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.**

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Covino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.